

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 801 del 08.02.2021 nell'ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi al TAR per la Campania - Napoli, Sez. Quarta - R.G. n. 4839/2020

- (I) Autorita' giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento: TAR Campania - Napoli, Sez. Quarta - R.G. n. 4839/2020; prossima udienza pubblica 05.05.2021.
- (II) Nome di parte ricorrente: Baraschino Tiziana e altri / Ministero Dell'Università e della Ricerca e altri
- (III) Estremi del ricorso: Ricorso promosso innanzi al Tar Napoli recante R.G.n. 4839/2020 per l'annullamento, previa sospensione: a)- dell'avviso - privo di protocollo e numero - con cui l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in data 20.10.2020 ha pubblicato la graduatoria definitiva degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/2020 (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa n. 113 del 21.02.2020, per come modificato e integrato con decreto n. 163 del 12.03.2020, decreto n. 218 del 28.04.2020 e avviso del 14.08.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti; b)- dell'avviso - privo di protocollo e numero - con cui l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in data 02.10.2020 ha pubblicato la graduatoria provvisoria degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/ 2020 (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa n. 113 del 21.02.2020, per come modificato e integrato con decreto n. 163 del 12.03.2020, decreto n. 218 del 28.04.2020 e avviso del 14.08.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti; c)- per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato in data 04.11.2020 di sospensione della prova scritta fissata per il giorno 17.11.2020 della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/2020 (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa n. 113 del 21.02.2020, per come successivamente modificato e integrato; d)- per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato in data 23.10.2020 di fissazione della prova scritta per il giorno 17.11.2020 della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/2020 (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa n. 113 del 21.02.2020, per come successivamente modificato e integrato; e)- per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato in data 04.10.2020 di annullamento della prova scritta fissata per il giorno 29.10.2020 della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/2020 (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa n. 113 del 21.02.2020, per come successivamente modificato e integrato; f)- per quanto di ragione, del Decreto Rettoriale n. 410 del 21.09.2020 dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli di nomina di membri supplenti componenti della Commissione giudicatrice del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli n. 113 del 21.02.2020, per come successivamente modificato e integrato; g)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del Decreto Rettoriale n. 408 del 19.09.2020 di pubblicazione degli ammessi al test preselettivo con riserva, degli ammessi in esubero alla prova scritta e degli esclusi dalla selezione per l'accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di

sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli n. 113 del 21.02.2020, Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli n. 113 del 21.02.2020, per come successivamente modificato e integrato; h)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli n. 395 del 11.09.2020 con cui è stata formalmente costituita la Commissione giudicatrice del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) di cui al Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli n. 113 del 21.02.2020, per come successivamente modificato e integrato; i)- per quanto di ragione, quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) emanato con Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli n. 113 del 21.02.2020; l)- per quanto di ragione, quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, della proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) emanata con decreto n. 163 del 12.03.2020 e successivo ulteriore decreto n. 218 del 28.04.2020; m)- per quanto ancora di ragione, quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, della rettifica del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) apportata con avviso - privo di protocollo - pubblicato sul sito dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in data 14.08.2020; n)- dei verbali - non conosciuti - delle Commissioni di concorso nella parte in cui si escludono i ricorrenti dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) di cui al Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli n. 113 del 21.02.2020, per come successivamente modificato e integrato; o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti;.

- (IV) Per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a essere ammessi alla prova scritta (II prova) precedentemente fissata per il giorno 17.11.2020 quanto alla Scuola Secondaria di II grado e rinviata a data di imminente calendarizzazione di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) per la scuola SECONDARIA di II GRADO di cui al Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa n. 113 del 21.02.2020, per come modificato e integrato con decreto n. 163 del 12.03.2020, avviso del 16.03.2020, decreto n. 218 del 28.04.2020, avviso del 14.08.2020 e decreto n. 395 del 11.09.2020. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intime all'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta (II prova) precedentemente fissata per il giorno 17.11.2020 quanto alla Scuola Secondaria di II grado e rinviata a data di imminente calendarizzazione di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) per la scuola SECONDARIA di II GRADO di cui al Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa n. 113 del 21.02.2020, per come modificato e integrato con decreto n. 163 del 12.03.2020, avviso del 16.03.2020, decreto n. 218 del 28.04.2020, avviso del 14.08.2020 e decreto n. 395 del 11.09.2020;

- (V) Motivi di ricorso 1)- 1)- Il Giudice Amministrativo, sulla scia dei precedenti già resi in favore della istante difesa (TAR Salerno, sez. I, Decreti monocratici n. 226 del 13.05.2019 e n. 229 del 16.05.2019; TAR Catania, sez. III, Decreto monocratico n. 322 del 23.05.2019 e successiva ordinanza collegiale confermativa n. 362 del 13.06.2019; TAR Catania, sez. III, Decreto monocratico n. 516 del 20.08.2019 e successiva ordinanza collegiale confermativa n. 572 del 16.09.2019; TAR Catania, sez. III, sentenza n. 2320 del 16.09.2020; TAR Catania, sez. III, Decreto monocratico n. 434 del 16.07.2019 e successiva ordinanza collegiale interlocutoria n. 555 del 11.09.2019; TAR Lecce, sez. II, ordinanza n. 545 del 13.09.2019; TAR Roma, sez. III bis, ordinanza n. 7928 del 05.12.2019; TAR Lazio, Decreto monocratico n. 2442 del 29.04.2019 e successiva ordinanza confermativa n. 3877 del 12.06.2019; TAR Lazio, sentenza n. 5835 del 01.06.2020; Consiglio di Stato, ordinanza cautelare n. 4940 del 05.10.2018 e successiva sentenza confermativa n. 8601 del 19.12.2020), quanto alla procedura di cui è causa si è già espresso positivamente concedendo provvedimento monocratico che autorizza la partecipazione alla prova scritta e segnatamente il Tar Catania ha reso Decreto monocratico n. 717 in data 15.10.2020 e n. 823 in data 27.11.2020 e, analogamente, il Tar Bari con decreto monocratico n. 609 del 05.10.2020; 2)- Le diverse soglie di sbarramento della preselezione (variabili da Ateneo ad Ateneo), l'assenza di una graduatoria nazionale (come accade nella ipotesi del concorso per Medicina e Odontoiatria) e l'espletamento NON congiunto/contestuale delle prove di accesso dei singoli Atenei depongono per la totale autonomia (e lesività) delle graduatorie impugnate e, quindi, per la competenza territoriale del TAR adito (in tal senso, sia pur con riguardo al III ciclo TFA sostegno modulato del tutto analogamente a quello di cui è causa, si è già statuita la competenza dei TAR locali (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze n. 5264 del 25.07.2019 e n. 5207 del 23.07.2019); 3)- I ricorrenti - in possesso dei prescritti requisiti - hanno raggiunto un punteggio almeno equivalente alla sufficienza (18/30) che è l'unica ragionevole e ammissibile soglia di sbarramento di una procedura "preselettiva" e non preliminarare di talché lo sbarramento preselettivo (peraltro variabile a seconda dell'Ateneo) è illegittimo laddove prevede un voto di accesso alla prova scritta (23 per il II grado) superiore al detto parametro; 4)- I ricorrenti - che hanno conseguito punteggi oscillanti tra il sei (18/30) e il 7.50 (22.50/30) - hanno quindi riportato un punteggio equivalente e/o superiore all'unica soglia di sbarramento preselettiva ammissibile nei pubblici concorsi vale a dire la sufficienza che, tradotta in trentesimi, equivale a 18/30 di talché la soglia di superamento del test (23/30 quanto alla Scuola Secondaria di II grado) è irragionevole sia perché rimessa alla casualità della scelta territoriale e sia perché ampiamente al di sopra della sufficienza (18/30); 5)- La natura non preliminarare della prova (e tantomeno concorrente alla determinazione del voto finale), in uno alla mutevolezza delle soglie di sbarramento (variabili da Ateneo ad Ateneo), determina una eclatante disparità di trattamento e, quindi, la necessità di ricondurre lo "sbarramento" alla sola legittima soglia della sufficienza (18) e tanto più che in alcune facoltà (vedi Urbino) si è fatto accesso alla prova scritta anche con punteggio pari a 0; 6)- L'intera procedura concorsuale è stata contrassegnata da una serie di diffuse irregolarità ma soprattutto, dalla evidente ingannevolezza di alcune domande del test che hanno inciso sulla complessiva attendibilità della prova determinando una eclatante disparità di trattamento nonché un solo apparente mancato raggiungimento della soglia - ancorché illegittima - utile all'ammissione alla prova scritta (23/30); 7)- L'ammissione alla prova scritta di un "numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova" (art. 3, comma 7, Bando) nonché in soprannumero di soggetti che "in occasione dei precedenti cicli di specializzazione Abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; Siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; Siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile" (art. 2 del bando) nonché ancora "che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di

cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104" (art. 4, comma 3 bis, bando) depone per la piena capacità recettiva dell'Ateneo e, quindi, per la sostanziale inincidenza dell'ammissione dei ricorrenti alla prova scritta; 8)- L'invocata ammissione alla prova scritta non altera la procedura laddove resta fermo lo sbarramento della prova medesima ("La prova scritta sarà composta da una relazione su una delle quattro aree tematiche di cui al comma 1. (..) E' ammesso alla prova orale (terza prova) il candidato che abbiano superato la prova scritta (seconda prova) con una votazione non inferiore a 21/30."- cfr. art. 6 comma 3 del Bando); 9)- La concessione dell'invocato provvedimento cautelare si pone nel solco della preservazione della procedura e dell'economia della stessa laddove l'eventuale procrastinazione della decisione alla fase cautelare collegiale imporrebbe l'effettuazione di dispendiose prove suppletive (comunque invocate in via subordinata) oltre ad integrare profili disparitari rispetto a coloro che in forza di analoghi provvedimenti monocratici sono stati ammessi direttamente alla prova scritta; 10)- La complessiva esiguità dei docenti specializzati nonché la endemica carenza degli organici di sostegno depone vieppiù per l'ammissione dei ricorrenti alla prova scritta (nell'a.s. 2018/2019 sono state conferite 67.990 supplenze per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e di queste supplenze, soltanto 16.883 sono state attribuite agli insegnanti specializzati, mentre ben 51.107 supplenze sono state assegnate a insegnanti non specializzati con una "vacatio" di insegnanti specializzati del 75.2%).

- (VI) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale (R.G.n. 4839/2020) nell'apposita sezione (IV) del TAR Campania- Napoli;
- (VII) Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca.
- (VIII) Tale pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 801 del 08.02.2021.

avv. Antonio Salerno